

INTRODUZIONE

«Se dichiarato in liquidazione giudiziale», un costrutto fondante le ipotesi di bancarotta preliquidazione, che da più di ottanta anni è oggetto di un vivace dibattito ermeneutico, oggi pervenuto a una soluzione maggioritaria – non da tutti condivisa –.

La presente indagine, partendo dall'analisi dell'odierno stato dell'arte e delle determinazioni ermeneutiche in materia, si propone di evidenziarne la difficile compatibilità con i principi costituzionali e l'anacronismo con le istanze cui il legislatore del 2019-2022 si è ispirato nella riorganizzazione della materia concorsuale, avvenuta a opera del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Alla luce delle dirompenti novità introdotte nella legislazione civilistica è, pertanto, venuto da chiedersi se e cosa sia mutato riguardo alla natura della dichiarazione di liquidazione giudiziale.

Nell'ambito civilistico, infatti, il legislatore è riuscito a elaborare una importante ristrutturazione della normativa sul modello di esperienze di *Common law*; non è, tuttavia, stato in grado di innovare anche i relativi reati.

Al riguardo, si è sottolineato il divario ideologico intercorrente tra tale disciplina e il rispettivo comparto penale, stanziatosi sulle medesime previsioni dal 1942.

Ancor oggi, dunque, il «se dichiarato in liquidazione giudiziale» non può definirsi un problema risolto: è questo il *focus* della presente indagine.

Su simili presupposti si è così sentita l'esigenza di approfondire la disciplina relativa vigente nei sistemi di *Common law* quali Inghilterra e Stati Uniti, ordinamenti selezionati in quanto ispiratori per il nostro legislatore nell'adozione del Codice della crisi d'impresa.

L'ottica della presente indagine sarà, pertanto, funzionale a comprendere se, alla luce dei più recenti approdi dogmatici, risulta possibile proporre soluzioni interpretative alternative, in particolare volgendo lo sguardo a tali ordinamenti che in tema hanno utilizzato un diverso approccio.

Simili sistemi, peraltro, – e in questo si sostanzia il secondo motivo di tale selezione –, si connotano, benché in intensità diversa, di un medesimo elemento: Inghilterra, pur meno, e Stati Uniti, maggiormente, hanno scelto di “modulare” la disciplina penale adeguandola a quella civile.

Un confronto risultato particolarmente proficuo anche alla formulazione di suggerimenti utili a una rivisitazione futura: in tali sistemi, per esempio, il provvedimento conclusivo della procedura concorsuale è di diverso tipo e, peraltro, non partecipa alla descrizione legale delle fattispecie di riferimento.